

2025

SCHEDA n. 7/2025

# CONTINUITÀ SUL SOSTEGNO

D.M. n.32 del 26 febbraio 2025  
Nota n. 105914 del 7 maggio 2025



**CISL**  
**SCUOLA**



## La posizione della Cisl Scuola

La CISL Scuola, sin dalla presentazione della bozza del D.M. avvenuta il 30 gennaio, ha espresso il proprio **totale dissenso** nei confronti di una norma in cui si rinvengono possibili elementi di illegittimità e forse anche di incostituzionalità. Il Decreto, infatti, introduce un elemento nuovo, il "gradimento" della famiglia, nell'ambito della gestione di un rapporto di lavoro nella scuola che, in quanto rapporto di natura pubblica, è soggetto alle previsioni dell'articolo 97 sull'obbligo di imparzialità dell'Amministrazione. Questa verrebbe certamente meno nel momento in cui diventassero determinanti la richiesta della famiglia e la valutazione del dirigente scolastico per avere la conferma del supplente.

Non è assolutamente accettabile che il tema della continuità sul sostegno, nell'interesse prima di tutto degli alunni con più bisogno, sia affrontato scegliendo soluzioni divisive e anche di dubbia efficacia, laddove lo stesso andrebbe affrontato a partire dalla considerazione che oggi l'organico stabile di sostegno corrisponde solo alla metà dei posti effettivamente funzionanti. È questa, per la Cisl Scuola, la ragione vera che impedisce stabilità e continuità, portando a soluzioni che mettono apertamente in discussione l'oggettività e l'imparzialità delle procedure di reclutamento.

Il **Cspi** (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) ha espresso, a maggioranza, il proprio parere nell'Adunanza del 19 febbraio. **La delegazione della Cisl Scuola ha espresso un voto contrario** in coerenza con le valutazioni negative sopra riportate. La delegazione della Cisl Scuola, in particolare, ha evidenziato come, sull'integrazione, gli interventi prospettati considerino esclusivamente il rapporto tra alunni e insegnanti di sostegno, mentre, in realtà, si tratta di un processo che coinvolge nel suo insieme la comunità scolastica e, in modo più specifico, la classe in cui sono presenti gli stessi alunni con disabilità.

Nel merito del provvedimento esaminato, il CSPI:

- ha preso atto che lo schema di decreto ministeriale è stato predisposto in coerenza ed in attuazione della previsione normativa;
- ha ritenuto che la questione sia delicata e complessa; ha condiviso, quindi, la volontà di trovare una soluzione all'annoso problema della continuità dei docenti di sostegno, mettendo al centro il maggior interesse degli studenti con disabilità;
- ha osservato che, per una serie di ragioni attinenti alla regolazione del rapporto di lavoro e alla specificità professionale dei docenti, la soluzione indicata nel provvedimento in esame lascia margini di complessità attuativa, considerando *in primis* che il rapporto di lavoro dei docenti, anche a tempo determinato, è instaurato tenendo conto di un importante principio costituzionale (vincolo dell'azione amministrativa all'imparzialità);
- ha rilevato che la procedura indicata nel provvedimento in esame appare potenzialmente in contrasto con la vigente O.M. 88/2024 sotto i profili della garanzia di trasparenza e dell'ordine di graduatoria;
- ha rilevato, altresì, che l'attribuzione alla famiglia della facoltà di intercettare e interpretare, in campo scolastico, i bisogni formativi dei propri figli insieme all'individuazione delle risorse più adeguate a una proposta didattica coerente e qualificata possa non garantire una valutazione fondata su criteri oggettivi e su consolidate competenze pedagogiche;
- ha ricordato che la Costituzione italiana getta le fondamenta del principio di inclusività dell'azione della scuola e del servizio di istruzione e che la figura dell'insegnante di sostegno,



in coerenza con questi principi, è una figura professionale titolare della classe a cui è assegnato. Di conseguenza, l'operare in direzione diversa potrebbe persino innescare processi di delega impropria e di isolamento dello studente con disabilità, in direzione opposta a quella inclusiva;

- ha evidenziato il rischio che la scelta di legare la continuità alla conferma del docente di sostegno avalli e legittimi, anziché contrastare, l'errata prassi di affidare lo studente con disabilità alla cura di un'unica figura di docente, piuttosto che valorizzare quest'ultima come risorsa dell'intera classe;
- ha segnalato criticità dal punto di vista organizzativo qualora uno studente con disabilità abbia più docenti assegnati alla classe o nel caso di docente assegnato a più classi;
- ha ritenuto opportuno segnalare l'urgenza dell'emanazione di provvedimenti finalizzati alla formazione ed alla stabilizzazione del personale a tempo determinato sui posti di sostegno.

### **Le origini del provvedimento**

La Legge 107/2015 (Legge Renzi), all'art.1, ai commi 180 e 181 aveva autorizzato il Governo a adottare una serie di provvedimenti (Decreti Legislativi) per disciplinare, tra l'altro, “*la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione*”.

Il Decreto Legislativo nr.66, rubricato “*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*” costituisce l'atto con il quale il Governo ha dato applicazione alla delega.

L'articolo 14, nella sua veste originaria, al comma 3 disponeva che “*Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell'avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonché quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015*”.

Le modalità attuative del provvedimento erano demandate ad un Decreto Ministeriale che avrebbe anche dovuto apportare le conseguenti modifiche al regolamento delle supplenze.

Tali disposizioni non sono state applicate fino all'emanazione del Decreto-Legge 71/2024 che, all'articolo 8, prevede specifiche “*Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno*”.

Con tale provvedimento si riscrive il comma 3 dell'art.14 del Decreto Legislativo 66 prevedendo che “*Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all'[articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124](#), al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento*”



*agli alunni con disabilità può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato. La valutazione di cui al primo periodo è comunicata alla famiglia.”*

Inoltre, il comma 3-bis aggiunto in sede di conversione in legge individua gli ulteriori eventuali aventi diritto alla possibile conferma prevedendo che “*La procedura di cui al comma 3 si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale docente:*

- a) *docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell'[articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124](#), avendo svolto tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della medesima legge (seconda fascia delle GPS);*
- b) *docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all'[articolo 1, comma 605, lettera c\), della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), o nelle graduatorie di cui all'[articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124](#) (elenchi incrociati da GAE e GPS).*

Il comma 2 dell’art.8 del Decreto-Legge 71/2024 dispone che le modalità di attuazione saranno definite nel nuovo regolamento delle supplenze e che, nelle more dell’adozione del provvedimento, per l’anno scolastico 2025/26 le stesse modalità siano adottate con uno specifico **Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito**.

3

## **Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2025/26**

**Decreto Ministeriale nr.32 del 26 febbraio 2025**

### **Posti destinati alle conferme**

I posti su cui possono essere proposte le conferme sono quelli destinati al conferimento delle supplenze fino al 30 giugno e al 31 agosto. A questo proposito, come precisato nel D.M. all’articolo 2, comma 3 e nella nota ministeriale, gli Uffici Scolastici dopo aver svolto le operazioni destinate al personale già assunto a tempo indeterminato (ivi comprese le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie) e al personale individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato o determinato finalizzato al ruolo (comprese le procedure di assunzione da GPS I fascia) dovranno verificare che il posto di sostegno su cui operare la conferma sia istituito anche per l’anno scolastico 2025/26 e non ancora assegnato al personale di ruolo.

Sono utilizzabili per la conferma anche gli spezzoni orari con termine 30/06/2026.

Le conferme devono essere disposte entro il 31 agosto 2025. Eventuali disponibilità di posti successive a questa data non sono prese in considerazione ai fini della procedura di conferma.



## Destinatari

I docenti che possono aspirare alla conferma sul posto di sostegno sul quale hanno prestato servizio nell'anno scolastico 2024/25, ai sensi dell'art.3 comma 1 del Decreto Ministeriale, sono:

- i docenti in possesso del titolo di specializzazione che nell'anno scolastico 2024/25 abbiano svolto servizio su posto di sostegno qualunque sia la procedura di reclutamento con la quale sono stati individuati (GAE, GPS, graduatorie di istituto e interpellri);
- i docenti, privi del titolo di specializzazione, che nell'anno scolastico 2024/25 abbiano svolto servizio su posto di sostegno e siano stati individuati dalla II fascia delle GPS (docenti con un servizio di almeno un triennio sul sostegno);
- i docenti, privi del titolo di specializzazione, che nell'anno scolastico 2024/25 abbiano svolto servizio su posto di sostegno e siano stati individuati sulla base della miglior posizione occupata nelle GAE e nelle GPS (cosiddette "graduatorie incrociate").

Non possono essere destinatari di conferma i docenti – in possesso o meno di specializzazione - che, nell'anno scolastico 2024/25, abbiano prestato servizio su sostegno su una supplenza breve.

## Condizioni per proroga

Le ulteriori condizioni perché l'Ufficio Scolastico territorialmente competente possa disporre l'eventuale conferma dell'insegnante di sostegno a tempo determinato sono le seguenti:

- il posto deve essere effettivamente disponibile (anche dopo le operazioni di ruolo o finalizzate al ruolo);
- l'insegnante deve aver diritto alla nomina su uno dei posti del contingente complessivo nell'ambito delle operazioni di conferimento delle supplenze per l'anno scolastico 2025/26;
- le operazioni devono concludersi entro il 31 agosto 2025.

## Procedura

I dirigenti scolastici attivano la procedura per la conferma dei docenti di sostegno assunti a tempo determinato che si trovino nelle condizioni sopra espresse attraverso le seguenti fasi:

- acquisiscono, entro il 31 maggio 2025, l'espressa richiesta di conferma da parte delle famiglie;
- valutano la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma nell'esclusivo interesse dello studente, anche sentendo il Gruppo di Lavoro Operativo con riferimento alla specifica situazione dell'alunno e della classe;
- comunicano all'Ufficio Scolastico territorialmente competente, alla famiglia e al docente l'esito positivo della verifica di cui sopra entro il 15 giugno.

Il docente interessato potrà esprimere la propria volontà di essere confermato nell'ambito della presentazione delle istanze finalizzate all'attribuzione degli incarichi a tempo determinato (scelta delle 150 scuola) per l'anno scolastico 2025/26.


L’Ufficio Scolastico territorialmente competente:

- dopo aver svolto le operazioni destinate al personale già di ruolo (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie);
- a conclusione delle operazioni relative all’attribuzione dei contratti a tempo indeterminato o determinato finalizzati al ruolo;
- verificata la disponibilità del posto;
- accertato il diritto alla nomina del docente (l’insegnante deve avere una posizione utile per rientrare nel contingente complessivo delle nomine disponibili nell’ambito delle operazioni di conferimento delle supplenze per l’anno scolastico 2025/26);
- verificata la volontà del docente ad essere confermato

provvede alla conferma del docente con precedenza assoluta rispetto alle operazioni informatizzate di individuazione dei destinatari delle supplenze. Degli esiti delle operazioni viene data pubblicazione da parte dell’Ufficio all’albo on line.

I docenti per i quali, a domanda, è stata disposta la conferma sul posto di sostegno già ricoperto nell’anno scolastico 2024/25, sono esclusi dalle procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato sia per i posti al 31 agosto che per i posti al 30 giugno che per le supplenze brevi. Non possono, inoltre, partecipare ad alcuna forma di interpello su posti per l’anno scolastico 2025/26.

### **Tempistica**

Gli Uffici Scolastici territorialmente competenti dovranno concludere le operazioni relative alla conferma dei docenti su posto di sostegno improrogabilmente entro il 31 agosto 2025.